

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2188

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori COLLINO e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997

---

Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  
recante norme per l’autonomia legislativa della regione  
Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema istituzionale registra oggi una tendenza di netto favore verso una sempre più accentuata diversificazione delle regole attinenti i meccanismi di investitura e gli assetti di funzionamento degli organi di governo nei vari ambiti di articolazione della democrazia pluralista. Si tratta di una linea di sviluppo che interessa non solo il livello statale, ma attraversa tutto il sistema delle autonomie. È recente il tentativo (svolto nel corso della XII legislatura) di modificare l'articolo 112 della Costituzione nel senso di attribuire a tutte le regioni a statuto ordinario la facoltà di determinare il sistema di elezione del Consiglio e la forma di governo della Regione. La questione sarà con ogni probabilità nuovamente affrontata nell'ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nel frattempo appare urgente rendere possibile anche alle Regioni a statuto speciale partecipare a questa fase di apertura al pluralismo istituzionale.

Lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla Regione competenza legislativa in materia di modalità di elezione del Consiglio regionale.

Lo stesso Statuto pone tuttavia limitazioni assai cogenti allo svolgimento dell'autonomia legislativa regionale in questo ambito. L'articolo 13 impone infatti alla legge regionale di prevedere per l'elezione del Consiglio l'adozione di un sistema proporzionale con utilizzazione dei voti residui in sede regionale. Lo Statuto disciplina dettagliatamente anche la forma di governo della Regione prevedendo una soluzione contrassegnata in senso marcatamente parlamentare: sia il Presidente che gli assessori

sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti espressi. Lo Statuto prevede anche la possibilità di revoca da parte del Consiglio sia della Giunta nel suo complesso che di singoli assessori.

Nell'attuale stagione politica, così diversa da quella che vide la nascita della Regione a statuto speciale, il sistema così disegnato non sembra palesemente in grado di soddisfare due esigenze fondamentali:

a) rendere possibile una chiara opzione da parte degli elettori, non solo di una rappresentanza di partito nell'ambito del Consiglio ma anche dell'esecutivo da porre a guida della Regione;

b) assicurare alla Regione governi stabili ed autorevoli.

Il vincolo del sistema elettorale proporzionale incoraggia infatti la frammentazione della rappresentanza consiliare disincentivando la formazione di coalizioni contrapposte che si proponano già al momento delle elezioni quali chiare alternative per il governo regionale. L'elezione della Giunta da parte del Consiglio a scrutinio segreto non può evidentemente che rendere ancora più labile il legame tra la scelta elettorale e la formazione dell'esecutivo regionale la cui posizione istituzionale risulta oltretutto assai vulnerabile rispetto a repentini colpi di mano che possono maturare in seno al Consiglio per mutare la composizione della Giunta o addirittura l'orientamento della maggioranza politica che ne sostiene l'operato.

Il disegno di legge costituzionale che si propone all'attenzione della Camera reca modifiche allo Statuto regionale finalizzate

appunto a porre rimedio a tali insufficienze.

Nella revisione dello Statuto si è operata la scelta di eliminare per quanto possibile i vincoli riguardanti le modalità di elezione degli organi regionali, attribuendo alla stessa Regione, attraverso l'approvazione di apposite leggi «rinforzate» (è infatti prevista per esse l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri) la facoltà di determinare il sistema di elezione del Consiglio regionale e i caratteri fondamentali del rapporto tra Giunta e Consiglio che individuano la forma di governo regionale. Si sono mantenuti in proposito solo due limiti, che paiono connessi a principi di portata generale che si ritiene opportuno tenere fermi quali elementi di orientamento fondamentali del sistema.

Il primo di essi riguarda il sistema elettorale: proprio per determinare una soluzione di continuità rispetto al passato e porre in grado comunque i meccanismi elettorali di esprimere anche chiare scelte di governo si è introdotto il vincolo dell'adozione da parte della legge regionale di un sistema elettorale maggioritario. La «famiglia» dei possibili sistemi elettorali maggioritari entro i quali dovrà essere operata la scelta appare peraltro abbastanza ampia per permettere alla Regione un'opzione coerente con le determinazioni che si vorranno adottare in merito alla forma di governo.

Su questo secondo versante la scelta che viene demandata alla legge regionale potrà spaziare tra soluzioni assai differenziate sia sul versante dei meccanismi di investitura dell'Esecutivo (parlamentare «classico», cancellierato, elezione diretta del Presidente) sia su quelli riguardanti i rapporti interni agli organi di governo, sia infine per quanto concerne le modalità di soluzione delle si-

tuazioni di crisi nei rapporti tra giunta e consiglio (sfiducia costruttiva, principio dello scioglimento necessario del Consiglio in caso di sfiducia alla Giunta, eccetera). L'unico vincolo che viene posto in proposito dalla fonte statutaria riguarda il mantenimento di un necessario rapporto fiduciario tra l'Esecutivo e il Consiglio prevedendo in ogni caso la possibilità per quest'ultimo di votare una mozione di sfiducia la cui approvazione obbliga alle dimissioni il governo regionale: viene così esclusa la possibilità per la regione di adottare soluzioni di tipo presidenzialista «puro» che proporrebbero un modello di «governo diviso» che appare estraneo alle nostre tradizioni istituzionali).

Oltre alle modifiche vere e proprie allo statuto regionale, la proposta comprende un articolo (articolo 4) contenente disposizioni di salvaguardia di carattere transitorio e destinate a trovare applicazione esclusivamente nel caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali riguardanti il sistema elettorale e la forma di governo e limitatamente al primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.

Con tali norme transitorie si intende garantire, anche in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio regionale della nuova legge elettorale, che il prossimo rinnovo del consiglio abbia luogo sulla base di norme elettorali di tipo maggioritario: si è a tal fine fatto rinvio alla disciplina recentemente introdotta dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario che prevede, com'è noto, un sistema elettorale «misto» e la designazione da parte delle diverse coalizioni delle candidature alla presidenza della Regione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1 dell'articolo 4 è premezzo il seguente:

«0.1.) modalità di elezione del Consiglio regionale, del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta regionale, in base ai principi contenuti nel Titolo III»;

b) il numero 1 dell'articolo 5 è soppresso.

**Art. 2.**

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto con sistema maggioritario, secondo le norme stabilite con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari al-

la costituzioni o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Per gli stessi motivi può essere disposta la decadenza del presidente della Giunta regionale e degli altri componenti della Giunta.

Il Consiglio può altresì essere sciolto quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del presidente della Giunta e dell'intera Giunta. Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati alla regione può altresì essere previsto che lo scioglimento del Consiglio sia disposto nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 37 o di dimissioni del Presidente della Giunta.

Lo scioglimento del Consiglio e la decadenza del presidente della Giunta e degli altri componenti della Giunta sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando lo scioglimento del Consiglio o la decadenza della Giunta e del suo presidente sono disposti per i motivi di cui al primo comma, con lo stesso decreto con cui è adottato il relativo provvedimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dall'emanazione del decreto.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalla data delle elezioni.»;

c) l'articolo 23 è abrogato.

### Art. 3.

1. Allo Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costitu-

zionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - Con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione sono stabilite le modalità di elezione del presidente della Giunta regionale e di nomina e revoca degli altri componenti della Giunta ed i casi di incompatibilità con la carica di componente della Giunta regionale.

Con la medesima legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

Alla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.»;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - Il presidente della Giunta regionale e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.»;

c) gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati.

#### Art. 4.

1. In caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali previste dagli articoli 13 e 34 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, come modificati dalla presente legge, ed esclusivamente per il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della pre-

senta legge, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

b) il numero dei componenti del Consiglio regionale è determinato ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale come modificato dalla presente legge, salva la possibilità di assegnare una quota aggiuntiva di seggi ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

c) la Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i Comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone;

d) il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi;

e) il presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

